

AUMENTO DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' CIVILE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ANNO 2021

Le pensioni e assegni di invalidità civile aumenteranno, per effetto del tasso d'inflazione programmato, dal mese di gennaio 2021 dello 0,79 %.

Facciamo qui di seguito un breve riassunto delle "definizioni" più ricorrenti in tema di pensioni o assegni di invalidità civile.

"Invalido Civile TOTALE"

Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione di accertamento dell'INPS/ASL in misura pari al 100%.

"Invalido Civile PARZIALE"

Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione di accertamento dell'INPS/ASL in misura compresa tra il 74% e il 99%.

"Cieco Civile ASSOLUTO"

Soggetto con residuo visivo pari a 00 con eventuale correzione.

"Cieco Civile PARZIALE"

" VENTESIMISTA "

Soggetto con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

" DECIMISTA "

Soggetto con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

"Sordomuto"

Soggetto minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro il 12° anno di età) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

"Invalido civile con diritto all'INDENNITA' di ACCOMPAGNAMENTO"

Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione di accertamento dell'INPS/ASL nella misura del 100% con "incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita propri dell'età" o "incapace di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di qualcuno".

"Soggetti affetti da talassemia major e drepanocitosi"

I soggetti affetti da queste gravi malattie del sangue ereditarie hanno diritto a percepire un assegno di importo pari al trattamento minimo alle condizioni di avere almeno 35 anni di età e 10 anni di contributi (520 settimane); questo ai sensi dell'art. 39 della legge 448/2001. Non si tiene conto dei redditi posseduti.

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Le provvidenze economiche vengono erogate secondo la tabella finale con la condizione di essere cittadini italiani o extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e, in entrambi i casi, residenti in Italia.

- **Indennità di frequenza**

E' concessa a tutti gli invalidi civili ivi compresi i sordomuti di età inferiore ai 18 anni all'unica condizione di frequentare centri di riabilitazione e/o scuole di reinserimento sociale. L'assegno viene erogato solo per i periodi di frequenza.

INVALIDI CIVILI

- **Pensione di inabilità**

E' concessa agli invalidi civili TOTALI (grado riconosciuto pari al 100%) di età superiore ai 18 e inferiore all'età prevista per la concessione dell'assegno sociale. Per cui nel 2021 al compimento del 67° anno (età stabilita per il diritto all'assegno sociale) si trasformerà automaticamente in Assegno sociale.

- **Assegno Mensile**

E' concessa agli invalidi civili PARZIALI (grado riconosciuto dal 74% al 99%) di età superiore ai 18 e inferiore all'età prevista per la concessione dell'assegno sociale. Per cui nel 2021 al compimento del 67° anno (età stabilita per il diritto all'assegno sociale) si trasformerà automaticamente in Assegno sociale.

- **Indennità di accompagnamento**

Viene riconosciuta agli invalidi civili riconosciuti incapaci di svolgere gli atti quotidiani della vita propri dell'età o di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di qualcuno.

CIECHI CIVILI

- **Pensione non reversibile ai ciechi assoluti**

E' concessa ai ciechi civili assoluti che abbiano compiuto i 18 anni di età.

- **Indennità di accompagnamento**

E' concessa ai ciechi civili assoluti a prescindere dalle condizioni economiche e dall'età.

- **Pensione non reversibile ai ciechi ventesimisti**

E' concessa ai ciechi civili ventesimisti a prescindere dall'età.

- **Indennità speciale ai ciechi civili parziali**

E' concessa ai ciechi civili parziali a prescindere dall'età.

- **Assegno vitalizio ai ciechi decimisti**

E' concessa ai ciechi civili decimisti che già ne godevano alla data del 10/02/1962.

SORDOMUTI

- **Pensione non reversibile**

E' concessa ai sordomuti di età superiore di età superiore ai 18 e inferiore all'età prevista per la concessione dell'assegno sociale. Per cui nel 2021 al compimento del 67° anno (età stabilita per il diritto all'assegno sociale) si trasformerà automaticamente in Assegno sociale.

- **Indennità di comunicazione**

Viene riconosciuta, a domanda, ai sordomuti di età > ai 18 anni .

Limiti di reddito e importi

Tipo pensione	Importo definitivo 2020	Limiti di reddito definitivi 2020	Importo Anno 2021	Limiti di reddito Anno 2021
Pensione inabilità (invalido civile totale)	287,09 €	16.982,49 €	287,09 €	16.982,49 €
Assegno mensile (invalido civile "parziale)	287,09 €	4.931,29 €	287,09 €	4.931,29 €
Indennità accompagnamento	520,29 €	nessuno	522,10 €	nessuno
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati	310,48 €	16.982,49 €	310,48 €	16.982,49 €
Pensione ciechi civili assoluti ricoverati	287,09 €	16.982,49 €	287,09 €	16.982,49 €
Indennità accompagnamento (ciechi assoluti)	930,99 €	nessuno	938,35 €	nessuno
Pensione ciechi ventesimisti	287,09 €	16.982,49 €	287,09 €	16.982,49 €
Indennità speciale ai ciechi parziali	212,43 €	nessuno	213,79 €	nessuno
Assegno vitalizio ai ciechi decimisti	213,08 €	8.164,73 €	213,08 €	8.164,73 €
Pensione ai sordomuti	287,09 €	16.982,49 €	287,09 €	16.982,49 €
Indennità di comunicazione	258,00 €	Nessuno	258,82 €	Nessuno
Indennità di frequenza	287,09 €	4.931,29 €	287,09 €	4.931,29 €
Affetti da drepanocitosi (anemia falciforme) o talassemia major (morbo di Cooley)	515,58 €	Nessuno	515,58 €	Nessuno

Incremento fino a 652,02 € mensili (Sentenza Corte costituzionale N° 152 del 23 giugno 2020)

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 152 del giugno 2020 agli “inabili civili” (100%) spetta una maggiorazione sociale della pensione di inabilità fino all’importo massimo di 652.02 € per 13 mensilità.

Requisiti

- 100% di invalidità civile
- redditi propri di importo non superiore a 8.476,26 euro
- e redditi propri cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non superiore a 14.459,90 euro, qualora il beneficiario sia sposato e non legalmente ed effettivamente separato.

